

RG 2197/2021

Sent 1023/22
anom 6758/22
Rep. 1016/22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Parma

Dott.ssa Germana Cesaretti

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2197/2021 R.G.

promossa da

██████████ elettivamente domiciliato in Parma, via Pesenti
2/a, presso la persona e lo studio dell'avv. Giovanni Artusi , che la
rappresentano e difendono, giusta delega in atti,

-Attore -

contro

██████████

- Convenuto contumace -

██████████ SPA in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti,
dall'avv. Cristina Pastorino ed elettivamente domiciliata presso la persona e
lo studio dell'avv. Carlo Fratta in Parma borgo Tommasini 9

- convenuto -

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE

Rassegna le conclusioni come in note conclusive

ASSICURAZIONI

Rassegna le conclusioni come in note conclusive

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] citava in giudizio innanzi all'intestato Ufficio [REDACTED] e [REDACTED] Assicurazioni spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rispettivamente responsabile civile e compagnia assicuratrice dell'autoveicolo antagonista, al fine di sentire dichiararli tenuti in solido al pagamento della somma di € 1916,64 o di quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente dovuta a totale di ristoro del danno patito in conseguenza del sinistro occorso il giorno 3.12.2020 all'autovettura di proprietà, Peugeot tg. [REDACTED], provocati dal conducente dell'auto Smart tg. [REDACTED], condotta dalla proprietaria [REDACTED]

La Compagnia Assicuratrice convenuta si costituiva ritualmente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, contestando la fondatezza della

domanda e rigettando ogni addebito di responsabilità.

La ██████████, ancorché regolarmente citata non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

Espletata l'attività istruttoria ammessa - previo deposito delle note conclusive di parte - sulle le conclusioni rassegnate delle parti e previa breve discussione la causa veniva trattenuta in decisione.

Ciò premesso il giudicante osserva quanto segue.

1. Sull'an debeat

L'attrice ha promosso l'azione giudiziale al fine di vedere risarcito totalmente il danno materiale, a suo dire, subito a seguito del sinistro occorso per esclusiva responsabilità del conducente e proprietaria del veicolo antagonista, ██████████

Recita l'art. 154 cds " 1. *I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:*

a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;

b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione....".

Assume parte attrice che la collisione - e con essa i danni al veicolo di proprietà - si è verificata per l'errata manovra della [REDACTED] che mentre percorreva la corsia di sua pertinenza, ovvero quella di destra di viale Vittoria, improvvisamente e in difetto di qualsivoglia segnalazione, si portava repentinamente sulla corsia di sinistra andando in tal modo ad urtata la Peugeot, che percorreva regolarmente detta corsia.

A detta di parte attrice la [REDACTED] avrebbe senz'altro violato la regola di condotta posta dall'art. 154 cds e sopra riportata.

Assume la compagnia di assicurazioni convenuta che l'inevitabile necessità di evitare l'impatto con un terzo veicolo non identificato avrebbe indotto la sua assicurata alla manovra a mezzo della quale ha invaso la corsia in cui transitava la Peugeot del [REDACTED]

Della riferita manovra di fortuna la compagnia offre unica dimostrazione per mezzo del modulo CAI sottoscritto dai rispettivi conducenti.

Tuttavia dal doc. n. 5 versato in atti dalla difesa del [REDACTED] si desume una chiara assunzione di responsabilità da parte della [REDACTED] ove si legge "*.. il sinistro è stato da me causato a seguito del cambio di corsia, mentre sopraggiungeva,*

marciando nella stessa direzione, il veicolo della controparte ;... nel ribadire la mia responsabilità nell'aver causato il sinistro....".

Peraltro la [REDACTED] non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale, a mezzo del quale avrebbe potuto confermare o meno la versione dei fatti offerta da parte attrice e la circostanza deve essere valutata ex art. 232 c.p.c., unitamente alla documentazione in atti.

Le stesse dichiarazioni scritte della sig.ra [REDACTED] rendono inammissibile il ricorso alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 secondo comma c.c.

La conducente del veicolo antagonista, infatti, ha descritto con dovizia di particolari la manovra irregolare di spostamento improvviso sulla corsia di sinistra regolarmente percorsa dalla Peugeot del [REDACTED]

Ciò non prova in alcun modo, come vorrebbe la difesa della convenuta, di aver *"fatto tutto il possibile per evitare il danno"*, al contrario solleva parte attrice dalla prova diretta circa la rispettiva conformità alle norme della circolazione.

Infatti, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli, come pure a quelle di comune prudenza, può essere acquisita anche in modo indiretto, attraverso l'accertamento del

collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con la condotta dell'altro conducente (Cass. n. 19115/2020).

Nella specie, sul conducente della Smart che invadendo improvvisamente e senza alcuna segnalazione la corsia di marcia del veicolo di parte attrice ricade l'intera responsabilità del sinistro.

Va quindi affermata la responsabilità esclusiva del conducente della Smart nella causazione del sinistro in discorso, sotto il profilo di colpa specifica per violazione dell'art. 154 cds e di colpa generica, per non aver comunque osservato le norme prudenziali di guida tenendo in dovuta considerazione la tipologia della pericolosa manovra realizzata.

In ultimo, dicasi che se pure si volesse accedere alla tesi del terzo veicolo coinvolto evocata dalla compagnia convenuta - rimasta priva di adeguato riscontro probatorio - va osservato che l'art. 2055 c.c. consente di affermare che *" In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistano più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente; ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del*

giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili." (Cass. n. 2066/2018).

Corretta quindi la domanda, anche sotto questo eventuale profilo, svolta da parte attrice nei confronti di un responsabile in via solidale.

2.Sul quantum debeatur

La fattura prodotta in atti dal danneggiato ammonta ad € 1336,00; somma che corrisponde alla stima effettuata dal geom. Montanini nella fase di risarcimento diretto e dal medesimo confermata nel corso dell'istruttoria giudiziale.

Oltre a ciò va riconosciuto il danno da fermo tecnico.

Il danno da fermo tecnico ha come presupposto che il danneggiato per un certo periodo abbia sopportato le spese di gestione dell'auto, pur senza poterla utilizzare, poiché la stessa era in riparazione.

La giurisprudenza è oramai concorde nel ritenere che il danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, ed anche in via equitativa, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era

destinato.

L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto ad un naturale deprezzamento di valore (cfr. Cass. civ. n.2070/14; Cass. Civ. n. Sez. VI - 3 Ordinanza, 04/10/2013, n. 22687); ulteriormente costringe il proprietario ad avvalersi di altri mezzi di trasporto.

Nel caso di specie considerata l'entità del danno e la mancata quantificazione della manodopera in fattura, il fermo tecnico viene liquidato in via equitativa nella somma di € 150,00.

Le spese inerenti l'attivazione della procedura di negoziazione assistita quantificate in € 380,64 - trattandosi di spese relativamente alle quali deve condividersi l'opinamento della Corte secondo cui *"Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie"*(cfr Cass. 24481/2020) - devono essere parimenti

rimborsate a parte attrice.

Complessivamente, pertanto, il debito risarcitorio deve essere quantificato nella somma di € 1866,64, per sorte capitale.

Oltre a ciò, trattandosi di debito risarcitorio spettano gli interessi legali calcolati sulla predetta somma devalutata alla data del sinistro e via via rivalutata (mensilmente) in base agli indici Istat relativi all'aumento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995) e gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.

BOARTE BOIGUO BOB BOB BOB
ASSICURAZIONI
IN LIQUIDAZIONE ***
SSOS VOM

3. Sulle spese di lite

Il regime delle spese processuali viene definito in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 cpc, come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Parma, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- dichiara la contumacia di [REDACTED]
- accoglie la domanda svolta da parte attrice e per l'effetto condanna [REDACTED] Assicurazioni spa in persona del legale rappresentante *pro tempore* e [REDACTED], in solido tra loro, al

pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 1866,64
oltre rivalutazione ed interessi legali come in motivazione specificato
- condanna [REDACTED] e Assicurazioni spa in persona del legale
rappresentante *pro tempore* e [REDACTED], in solido tra loro a
rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi €
1273,68 di cui € 173,68 per esborsi ed € 1100,00 per compenso
professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva come per legge

Parma li 10.11.2022

Dott.ssa Germana Cesaretti

